

	<b>Comune di VIANO</b> <b>Cod.ente 35044</b>	<b>Numero</b>  <b>3</b>	<b>Data</b>  <b>28/01/2017</b>
---	---	-------------------------------	--------------------------------------

Copia

## Deliberazione di Consiglio Comunale

### **OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2017**

L'anno 2017 addì 28 del mese di Gennaio alle ore 10,30 nella sala consiliare sita a Viano in Via S.Polo, 1, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

#### **All'appello risultano :**

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presente</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presente</i>
GIORGIO BEDESCHI	SI		ENRICA VALERIANI	SI	
NELLO BORGHI	SI		PEPPINO RAZZOLI	AG	
ENRICO GRASSI	AG		DANILO BETTI	SI	
ANGELA BONACINI	SI		ALESSANDRO BENEVELLI	AG	
PATRICK CAMPANI	SI		MARCO DALLARI	AG	
ALBERTO MONTECCHI	SI				
ERMES CAROLI	SI				
SILVIA BONDI	AG				
-----					
Presenti					8
Assenti Giustificati				5	
Assenti					0

Assiste il Segretario Comunale D.ssa. Roberta Vitale il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Giorgio Bedeschi assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Vengano designati a fungere da scrutatori i consiglieri Sigg:

DANILO BETTI  
ANGELA BONACINI  
PATRICK CAMPANI

OGGETTO:  
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  
(IMU) PER L'ANNO 2017

---

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona, su invito del Sindaco, il Rag. Cattini ,consulente esterno dell'Ente. Egli chiede la possibilità di relazionare insieme tutte le proposte deliberative attinenti i tributi comunali previste in questa seduta consiliare. Il Consiglio Comunale è unanimemente d'accordo.

RICHIAMATI:

- **l'art. 1 della L. 27 dicembre 2013 n. 147** (Legge di Stabilità 2014), e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare:
  - il comma **639** in forza del quale è istituita l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
  - il comma **703** il quale prevede che "L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU";
  - il comma **702** che conferma l'applicazione alla IUC dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
  - il comma **708** il quale dispone che a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale;
- **l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con L. 22 dicembre 2011, n. 214**, e successive modifiche ed integrazioni, il quale dispone, tra l'altro:
  - l'anticipata applicazione sperimentale dell'imposta municipale propria e ne fissa la disciplina sia direttamente che in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili (comma 1);
  - che restano ferme le disposizioni dell'articolo 9 e dell'articolo 14, commi 1 e 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (comma 13);
  - che "A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati" (comma 9-bis);
  - che l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota stabilita per l'abitazione principale e la detrazione di euro 200 -fino a concorrenza dell'imposta dovuta- rapportata, quest'ultima, al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica (comma 2, 7 e 10);
  - che l'imposta municipale propria non si applica, altresì alle fattispecie cd. equiparate all'abitazione principale (comma 2);

- gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 che disciplinano appunto l'imposta municipale propria e la relativa applicazione;
- il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, istitutivo dell'ICI (al quale il suindicato decreto legge n. 201 rinvia in ordine a specifiche previsioni normative);

VISTI:

- l'art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, il quale attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;
- l'art. 4 D.L. n. 16 del 2012 convertito in L. n. 44 del 26 aprile 2012;
- l'art. 1, comma 380, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012;
- l'art. 9 bis del Decreto Legge n. 47 del 28 marzo 2014, convertito nella Legge n. 80 del 2014;
- **l'art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), come modificato dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di stabilità 2017)**, il quale dispone che *"Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015"*;

VISTI:

- l'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che: *"I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo ...."*;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;
- l'art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 il quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario ma che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

- l'art. 13, comma 13bis, del D.L. n. 201/11 così come modificato dall'art. 10 comma 4 lett. b) del D.L. n. 35/13 convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64 secondo cui *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”*;

VISTI, altresì:

- l'art. 1, comma 454, della Legge 11/12/2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) che ha differito al 28 febbraio 2017 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;
- l'art. 5, comma 11 del Decreto Legge 30/12/2016, n. 244 (cd. Decreto Milleproroghe), in corso di conversione, il quale differisce ulteriormente il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, per l'esercizio 2017 al 31 marzo 2017, abrogando, conseguentemente il comma 454 dell'articolo 1 della legge 11/12/2016, n. 232 di cui al punto precedente;

RICHIAMATO, altresì, il Regolamento Comunale per l'applicazione della IUC, approvato con deliberazione di C.C. n. 31 del 15.09.2014 modificato con deliberazione del C.C. n. 27 del 28.07.2015;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28.04.2016 con la quale sono state stabilite le aliquote relative all'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2016;

RITENUTO quindi di dover confermare, anche per l'anno 2017, le medesime aliquote e detrazioni per l'abitazione principali IMU, deliberate nell'anno 2016;

RICHIAMATO altresì il D.lgs. 267/2000;

PRESO ATTO che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1, e 147-bis comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i seguenti pareri sono espressi da:

- Responsabile del Servizio Bilancio ed Affari finanziari, favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- Responsabile Servizio Bilancio ed Affari finanziari, favorevole in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziario espresso in data 14/04/2016;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 13, comma 6 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con L. 22 dicembre 2011, n. 214 e dell'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

UDITI I SEGUENTI INTERVENTI:

Il Rag. Cattini, a questo punto, procede con l'esposizione. Si sofferma, in primo luogo, sulla recente normativa relativa ai tributi comunali per l'anno 2017. In secondo luogo, espone più in dettaglio il contenuto delle proposte di deliberazione: si tratta di confermare l'impianto tributario già previsto per lo scorso anno, con la conferma delle aliquote IMU, delle aliquote dell'addizionale IRPEF e della soglia di esenzione ed infine, di conferma delle aliquote TASI.

Betti: si prende atto di quanto previsto in tali deliberazioni. Per tali atti dichiara di astenersi dal voto.

ESEGUITA la seguente votazione:

presenti 8, votanti 7, voti favorevoli 7, voti astenuti 1 (Consigliere Betti)

## DELIBERA

1. DI CONFERMARE, per l'anno 2017, per le motivazioni riportate in narrativa, le aliquote relative all'imposta municipale propria fissata per l'anno 2016 e deliberate con atto del Consiglio Comunale n. 7 del 28/04/2016 di seguito specificate e fatte proprie per il corrente anno:
  - a. ALIQUOTA DI BASE: 1,06 PER CENTO;
  - b. ALIQUOTA ABITAZIONI PRINCIPALI CLASSIFICATE NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 E RELATIVE PERTINENZE, RICONOSCIUTE TALI SOLO NELLA MISURA MASSIMA DI UN'UNITA' PER CIASCUNA CATEGORIA C/2, C/6 e C/7: 0,55 PER CENTO;

2. DI CONSIDERARE, in conformità al Regolamento per l'applicazione della IUC, direttamente adibita ad abitazione principale, con applicazione della relativa aliquota e detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata,
3. DI DARE ATTO che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2017;
4. DI DARE ATTO che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento Comunale per l'applicazione della IUC, approvato con deliberazione di C.C. n. 31 del 15.09.2014 modificato con deliberazione del C.C. n. 27 del 28.07.2015;
5. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Bilancio ed Affari finanziari la cura degli adempimenti necessari alla pubblicazione del presente atto secondo la normativa vigente.
6. di dichiarare, con la seguente separata votazione:  
presenti 8, votanti 7, voti favorevoli 7, voti astenuti 1 (Consigliere Betti)  
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4' comma del D.Lgs. 267/2000.



Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto come segue

F.to IL PRESIDENTE  
GIORGIO BEDESCHI

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
(D.ssa Roberta Vitale)

**IMMEDIATA ESEGUIBILITA'** (art. 134 comma 4 dlgs 267/2000)

La presente deliberazione è esecutiva il 28/01/2017 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile.

F.to IL VICE SEGRETARIO  
(D.ssa Cristina Ghidoni)

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 124 dlgs 267/2000)

N. Reg. pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, che copia della presente delibera è pubblicata il giorno 14/02/2017, all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 gg. Consecutivi.

F.to IL VICE SEGRETARIO  
(D.ssa Cristina Ghidoni)

Copia conforme all' originale, in carta libera ad uso amministrativo

Li 14/02/2017,

IL VICE SEGRETARIO  
(D.ssa Cristina Ghidoni)

---

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

(Art. 134 dlgs 267/2000)

Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del dlgs 267/2000

Li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

---

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' IN SEGUITO A CONTROLLO  
PREVENTIVO/ANNULLAMENTO**

(Art. 126 dlgs 267/2000)

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed è pervenuto al Comitato di Controllo – Sezione di Bologna in data \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ e che:

- con n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, il CO.RE.CO. ha chiesto elementi integrativi art. 126 dlgs 267/2000;
- controdeduzioni del Comune n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_. Ricevute dal CO.RE.CO. il \_\_\_\_\_;
- nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti un provvedimento di annullamento, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 267/2000;
- il CO.RE.CO. stesso non ha riscontrato vizi di legittimità in data \_\_\_\_\_ - per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 126 dlgs 267/2000;
- il CO.RE.CO. stesso riscontrando vizi di legittimità ha annullato la deliberazione il \_\_\_\_\_ dlgs 267/2000;

Li, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

---

---